

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
94/C 176/01	ECU.....	1
94/C 176/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	2
94/C 176/03	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Francia.....	3
94/C 176/04	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Regno Unito.....	3
94/C 176/05	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Spagna.....	4
94/C 176/06	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 21 al 25 giugno 1994).....	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
94/C 176/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità europea «Leonardo da Vinci» ⁽¹⁾	7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
94/C 176/08	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (*)	17
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
94/C 176/09	Bruxelles: Invito a concorrere per uno studio relativo all'accantonamento dei seminativi, ad un tasso del 18 %, dei terreni arabili, non sottoposti alla rotazione, nel Regno Unito — Procedura aperta	28

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

28 giugno 1994

(94/C 176/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,5981	Dollaro USA	1,21003
Corona danese	7,54572	Dollaro canadese	1,67613
Marco tedesco	1,92249	Yen giapponese	121,753
Dracma greca	290,200	Franco svizzero	1,61538
Peseta spagnola	158,392	Corona norvegese	8,36974
Franco francese	6,58859	Corona svedese	9,22596
Sterlina irlandese	0,793511	Marco finlandese	6,37562
Lira italiana	1898,20	Scellino austriaco	13,5220
Fiorino olandese	2,15602	Corona islandese	83,4433
Scudo portoghese	197,621	Dollaro australiano	1,67131
Sterlina inglese	0,783289	Dollaro neozelandese	2,03880
		Rand sudafricano	4,39784

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 176/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
94-0076-I	Autorizzazione all'impiego di colture di avviamento «starters microbici» nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore	12. 9. 1994
94-0107-F	Decreto che stabilisce i requisiti di sicurezza ai quali devono soddisfare le biciclette	8. 8. 1994
94-0108-F	Progetto di decreto che modifica il decreto del 26 ottobre 1981 relativo alle condizioni di utilizzo delle bombole a gas di petrolio liquefatti	8. 8. 1994
94-0109-F	Progetto di decreto che modifica il decreto del 23 luglio 1943 relativo alla regolamentazione delle apparecchiature di produzione. Immagazzinaggio o utilizzo dei gas compressi. Liquefatti o disciolti	8. 8. 1994
94-0110-F	Progetto di decreto che modifica il decreto del 24 marzo 1978 per la regolamentazione dell'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione di apparecchiature a pressione	8. 8. 1994

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Francia

(94/C 176/03)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (⁽¹⁾), la Commissione è stata informata dalla Francia dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qui di seguito l'elenco:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
La Salvetat	Rieumajou	La Salvetat-sur-Agout (Hérault)

(⁽¹⁾) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Regno Unito

(94/C 176/04)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (⁽¹⁾), la Commissione è stata informata dal Regno Unito dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qui di seguito l'elenco:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
<i>Con effetto dal 1° agosto 1994:</i>		
Ashbrook Spring (precedentemente Caradoc Spring Natural Mineral Water)	Church Stretton	Shropshire
Gower Spring Company Ltd	The Gower Spring (precedentemente Staffel Haegar Spring)	Staffel Haegar Farm Llanrhidian Swansea
Sainsbury's Glen Mor (precedentemente Sainsbury's Glen Mor Spring)	Sainsbury's Glen Mor	Fanellan, Kiltarlity, Beaully, Inverness-shire
Scottish Mountain Spring (precedentemente Lovat Springs)	Scottish Mountain Spring	Fanellan, Kiltarlity, Beaully, Inverness-shire

(⁽¹⁾) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Spagna

(94/C 176/05)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (¹), la Commissione è stata informata dalla Spagna dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale elenco sostituisce tutti gli elenchi di acque minerali naturali riconosciute dalla Spagna pubblicati in precedenza. Qui di seguito l'elenco:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
Agua de Quess	Manantial de Quess	Infiesto (Asturias)
Agua del Rosal	Finca Hinojoso de Abajo	Calera y Chozas (Toledo)
Aguas de Ribagorza	May	Graus (Huesca)
Agua de Sierra Sanchis	Agua de Sierra	Fuente La Higuera (Valencia)
Alcantud	Finca «Baños de Alcantud»	Alcantud (Cuenca)
Alzola	Alzola	Alzola, Elgóibar (Guipúzcoa)
Babilafuente	Antigua Fuente del Caño	Babilafuente (Salamanca)
Bastida	Bastida	Alaró (Mallorca)
Betelu	Betelu	Betelu (Navarra)
Bezoya	La Becea	Ortigosa del Monte (Segovia)
Binifaldó	Font Des Pedregaret y Binifaldó	Escorca (Balears)
Borines	La Victoria	Borines (Asturias)
Cabreiroa	Cabreiroa	Verín (Orense)
Caldes de Bohí	Font del Bou	Bohí-Barruera (Lérida)
Cardó	Borboll	Benifallet (Tarragona)
Castrovita	Fuente Sayud	Castromonte (Valladolid)
Corconte	Balneario de Corconte	Corconte (Burgos)
El Cañar	Manantial Cañar 2	Jaraba (Zaragoza)
El Carrizal	Las Carrizas	San Andrés del Rabanedo (León)
El Pinalito	El Pinalito	Vilaflor (Tenerife)
Fonsana	Fonsana	La Cabrera (Madrid)
Font del Pi	Font del Pi	Guissona (Lérida)
Font del Pic	Font del Pic	Sant Hilari Sacalm (Gerona)
Font-Lys	Font Lillo	Manuel (Valencia)
Font Jaraba	Balneario de Sicilia	Jaraba (Zaragoza)
Font Vella	Font Vella	Sant Hilari Sacalm (Gerona)
Fontdor	Fontdor	Sant Hilari de Sacalm (Gerona)
Fontecabras	Fontecabras	Jaraba (Zaragoza)
Fontecelta	Fontecelta	Céltigos-Sarria (Lugo)
Fontemilla	Fuente del Jardín	Moratilla de Henares (Guadalajara)
Fontenova	Fontenova	Monterrey (Orense)
Fonter	Fonter	Amer (Gerona)
Fournier	Fournier	La Garriga (Barcelona)
Fuensanta	Fuensanta de Buyer	Nava (Asturias)

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
Fuente del Val	Fonteval 2	Mondariz (Pontevedra)
Fuente en Segures	Fuente en Segures	Benasal (Castellón)
Fuenteliviana	Arroyo de la Hoz	Huerta del Marquesado (Cuenca)
Imperial	Imperial	Caldes de Malavella (Gerona)
Insalus	Insalus	Lizarza (Guipúzcoa)
La Ideal	La Ideal	Firgas (Las Palmas)
La Ideal I	La Ideal I	Firgas (Las Palmas)
La Platina	La Platina	Salamanca
Lanjarón Fonte Forte	Fonte Forte	Lanjarón (Granada)
Lanjarón Salud	Salud	Lanjarón (Granada)
Las Creus	Las Creus	Maçanet de Cabrenys (Gerona)
Lunares	Agua de Lunares	Jaraba (Zaragoza)
L'Avella	Ntra. Sra. de Avella	Cati (Castellón)
Malavella	Malavella	Caldes de Malavella (Gerona)
Marmolejo	Marmolejo	Marmolejo (Jaén)
Mondariz	La Estrella 2	Mondariz-Balneario (Pontevedra)
Montepinos	Montepinos	Almazan (Soria)
Neval	Neval	Moratalla (Murcia)
Ntra. Sra. de la Paz	El Ecijano	Marmolejo (Jaén)
Pallars	Pallars	Rialp (Lérida)
Peñaclara	Riva de los Baños	Torrecilla en Cameros (La Rioja)
Ribes	Fontaga	Ribes de Freser (Gerona)
Rocafort	Rocafort	Rocafort de Vallbona (Lérida)
San Daniel	Fuente de la Pólvara	Gerona (Gerona)
San Narciso	San Narciso	Caldes de Malavella (Gerona)
San Roque	San Roque	Valsequillo (Las Palmas)
Sant Aniol	Sant Aniol	Sant Aniol de Finestres (Gerona)
Sierra Bonela	Casarabonela	Málaga (Málaga)
Sellarin	Sellarin	Valencia
Solan de Cabras	Paraje de Solan de Cabras	Beteta (Cuenca)
Solares	Fuentecaliente	Solares (Cantabria)
Sousas	Sousas	Verín (Orense)
Teror	Fuente agria de Teror	Teror (Las Palmas)
Urberuaga	Balneario de Urberuagua	Marquina (Vizcaya)
Valtorre	Finca la Torre	Belvis de la Jara (Toledo)
Veri	Veri	Bisauri (Huesca)
Vichy Catalán	Vichy Catalán	Caldes de Malavella (Gerona)
Viladrau	Fontalegre-La Curanya	Viladrau (Gerona)
Vilajuiga	Vilajuiga	Vilajuiga (Gerona)
Vilas del Turbón	Vilas del Turbón	Vilas del Turbón (Huesca)
Zambra	Nacimiento de Zambra	Zambra (Córdoba)

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 21 al 25 giugno 1994)

(94/C 176/06)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3870	S 118 del 22. 6. 1994	Bolivia	BO-Oruro: Forniture varie	18. 8. 1994
3817	S 118 del 22. 6. 1994	Tanzania	TZ-Dar Es-Salaam: Materiale e attrezzature ferroviari (<i>dati complementari</i>)	26. 7. 1994
3875	S 119 del 24. 6. 1994	Marocco	MA-Rabat: Materiale per insegnamento	12. 9. 1994
3876	S 120 del 25. 6. 1994	Comore	KM-Moroni: Centro di transito per telecomunicazioni	28. 9. 1994

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità europea «Leonardo da Vinci»⁽¹⁾

(94/C 176/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 215 def. — SYN 494

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 25 maggio 1994)

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 4. 3. 1994, pag. 12.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Dal primo all'ottavo considerando immutato

Nono considerando

9. considerando che la Commissione, nella raccomandazione 87/567/CEE⁽¹⁾, relativa alla formazione professionale delle donne, incoraggia gli Stati membri a potenziare i provvedimenti a favore della parità delle possibilità e che, con il terzo programma d'azione comunitaria a medio termine (1991-1995) per la parità delle possibilità fra le donne e gli uomini⁽²⁾, la Commissione si impegna a portare avanti gli scambi di esperienze e di know-how tramite la rete Iris e a sviluppare tale rete, onde meglio definire le necessità delle donne in materia di formazione, promuovere le formazioni innovatrici e sviluppare una metodologia europea in proposito;

Nono considerando

9. considerando che la Commissione, nella raccomandazione 87/567/CEE⁽¹⁾, relativa alla formazione professionale delle donne, incoraggia gli Stati membri a potenziare i provvedimenti a favore della parità delle possibilità e che, con il terzo programma d'azione comunitaria a medio termine (1991-1995) per la parità delle possibilità fra le donne e gli uomini⁽²⁾, la Commissione si impegna a portare avanti gli scambi di esperienze e di know-how tramite la rete Iris e a sviluppare tale rete, onde meglio definire le necessità delle donne in materia di formazione, promuovere le formazioni innovatrici e sviluppare una metodologia europea in proposito; considerando che è necessaria un'iniziativa specifica per la formazione professionale volta a riorientare e aggiornare le qualifiche delle donne e migliorarne le prospettive di carriera;

Decimo considerando immutato

Decimo considerando bis

(nuovo)

10 bis. considerando che l'articolo 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di 11 Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, recita: «Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla

⁽¹⁾ GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.

⁽²⁾ COM(90) 449 def., del 6. 11. 1990, confermata dalla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

⁽¹⁾ GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.

⁽²⁾ COM(90) 449 def., del 6. 11. 1990, confermata dalla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Undicesimo considerando

11. considerando che con la sua raccomandazione del 30 giugno 1993 ⁽¹⁾, relativa all'accesso alla formazione professionale continua, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di orientare la loro politica di formazione professionale nel senso che qualsiasi lavoratore della Comunità debba poter avere accesso alla formazione professionale permanente senza nessuna forma di discriminazione e goderne per tutto il corso della sua vita attiva;

Undicesimo considerando

- formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità»;
11. considerando che con la sua raccomandazione del 30 giugno 1993 ⁽¹⁾, relativa all'accesso alla formazione professionale continua, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di orientare la loro politica di formazione professionale nel senso che qualsiasi lavoratore della Comunità debba poter avere accesso alla formazione professionale permanente senza nessuna forma di discriminazione e goderne per tutto il corso della sua vita attiva; una particolare attenzione dovrebbe essere volta, nell'esecuzione del programma, a coloro che a tal fine affrontano le più ardue difficoltà, a causa della loro minorazione, della loro provenienza etnica, del sesso o di altri fattori.

Dal dodicesimo al sedicesimo considerando immutati

Diciassettesimo considerando

17. considerando che, per aumentare l'efficacia dell'azione comunitaria e la razionalizzazione, occorre inserire i vari provvedimenti nell'ambito di tre grandi settori, il primo volto ad arrecare un supporto alla qualità dei sistemi, dei dispositivi e delle politiche degli Stati membri, il secondo volto a supportare la capacità d'innovazione nelle azioni svolte sul mercato della formazione, il terzo volto alla messa in opera graduale di una rete di supporto alla dimensione europea della formazione professionale;

Diciassettesimo considerando

17. considerando che, per aumentare l'efficacia dell'azione comunitaria e la razionalizzazione, occorre inserire i vari provvedimenti nell'ambito di tre grandi settori, il primo volto ad arrecare un supporto alla qualità dei sistemi, dei servizi di orientamento professionale nonché dei dispositivi e delle politiche degli Stati membri, il secondo volto a supportare la capacità d'innovazione nelle azioni svolte sul mercato della formazione, il terzo volto alla messa in opera graduale di una rete di supporto alla dimensione europea della formazione e dell'orientamento professionale;

Diciassettesimo considerando bis

(nuovo)

- 17 bis. considerando che la promozione dell'apprendimento di lingue straniere nell'ambito della formazione professionale costituisce un elemento fondamentale nello sviluppo di una dimensione europea nella formazione professionale;

Diciottesimo considerando immutato

Diciottesimo considerando bis

(nuovo)

- 18 bis. considerando che è assolutamente necessario che il programma sia costruito sulle esistenti reti e strutture operative già dimostrate valide;

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.

PROPOSTA INIZIALE

Diciannovesimo considerando

19. considerando che occorre incoraggiare le sinergie operative fra il programma d'azione nel settore della formazione professionale e gli interventi dei fondi strutturali, specie quelli dei programmi di iniziative comunitarie;

Ventesimo considerando immutato

Articolo 2, lettera f)

- f) «organo di formazione» è impiegato per designare tutti i tipi di istituti pubblici, parastatali o privati, che svolgano azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Esso designa anche gli organi economici autonomi, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi e le associazioni professionali;

Articolo 2, lettera h)

- h) «apprendistato e formazione aperti e a distanza» è impiegato per designare qualsiasi forma di formazione non tradizionale che implichi il ricorso a nuove tecnologie e a servizi avanzati d'informazione e di comunicazione, nonché il supporto di consulenze e di tutela individualizzata ai fini della formazione;

Articolo 3 immutato

PROPOSTA MODIFICATA

Diciannovesimo considerando

19. considerando che occorre incoraggiare le sinergie operative fra il programma d'azione nel settore della formazione professionale e gli interventi dei fondi strutturali, specie quelli dei programmi di iniziative comunitarie, nonché il quarto programma di ricerca e di sviluppo e il programma Socrates, e che occorre che vi sia uno stretto coordinamento e una cooperazione tra gli enti competenti;

Ventesimo considerando bis

(nuovo)

- 20 bis. considerando che la Commissione dovrebbe essere coadiuvata da un comitato consultivo che dovrebbe operare sulla base della partecipazione delle parti sociali;

Articolo 2, lettera f)

- f) «organo di formazione» è impiegato per designare tutti i tipi di istituti pubblici, parastatali o privati, che svolgano azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Esso designa anche gli organismi e il lavoro di formazione svolto dagli organi economici autonomi, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi e le associazioni professionali;

Articolo 2, lettera h)

- h) «apprendistato e formazione aperti e a distanza» è impiegato per designare qualsiasi forma di formazione non tradizionale che implichi il ricorso a metodi appropriati quali le nuove tecnologie e a servizi avanzati d'informazione e di comunicazione, nonché il supporto di consulenze e di tutela individualizzata ai fini della formazione;

Articolo 2, lettera i)

(nuovo)

- i) «orientamento professionale» è impiegato per designare l'attività di consulenza e informazione su questioni relative alla scelta della professione, all'evoluzione e al riorientamento professionali; esso comprende altresì l'informazione in materia professionale;

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione attua le misure comunitarie di cui all'allegato II per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, incoraggia il ricorso a una complementarità operativa fra il programma e gli interventi dei Fondi strutturali, e in particolare dei programmi di iniziative comunitarie. Essa controlla anzitutto che le misure comunitarie attuate in questo programma contribuiscano al miglioramento degli interventi strutturali nel settore della formazione professionale, allo scopo di:

- a) diffondere e arricchire le informazioni comparative pertinenti sui sistemi e sui dispositivi di formazione professionale;
- b) favorire la realizzazione di azioni transnazionali di formazione professionale, a partire dai risultati dei progetti pilota del programma;
- c) promuovere una maggiore sinergia con le politiche a favore dell'occupazione e con quelle che supportano la parità di possibilità nell'accesso alla formazione iniziale e continua per i gruppi meno favoriti.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione attua le misure comunitarie di cui all'allegato II per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999, prendendo cura di operare sulle reti già esistenti, in particolare i consorzi di formazione fra università e imprese.

Articolo 5 immutato

Articolo 5 bis

(nuovo)

1. Gli Stati membri adotteranno inoltre le necessarie misure operative a livello nazionale per garantire che il programma sia adeguatamente pubblicizzato, che sia trasparente ed accessibile e che i suoi risultati siano il più ampiamente diffusi.

2. Nell'attuazione del programma la Commissione sarà coadiuvata dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, incoraggia il ricorso a una complementarità operativa fra il programma e gli interventi dei Fondi strutturali, e in particolare dei programmi di iniziative comunitarie. Essa controlla anzitutto che le misure comunitarie attuate in questo programma contribuiscano al miglioramento degli interventi strutturali nel settore della formazione professionale, allo scopo di:

- a) diffondere e arricchire le informazioni comparative pertinenti sui sistemi e sui dispositivi di formazione e orientamento professionali;
- b) favorire la realizzazione di azioni transnazionali di formazione professionale, a partire dai risultati dei progetti pilota del programma;
- c) promuovere una maggiore sinergia con le politiche a favore dell'occupazione e della parità di opportunità per uomini e donne e garantire la parità nell'accesso alla formazione iniziale e continua per i gruppi meno favoriti.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 6, paragrafo 5

5. La Commissione si assicura l'ausilio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), per quanto riguarda l'attuazione del programma.

Articolo 7, paragrafo 1

1. Il programma costituisce oggetto di un controllo permanente effettuato in comune dalla Commissione e dagli Stati membri. Tale controllo viene garantito per mezzo di relazioni redatte dagli Stati membri, nonché di attività specifiche. Esso permetterà, se del caso, di riorientare il programma in base alle necessità emerse nel corso della sua esecuzione.

Articolo 7, paragrafo 2

Il programma costituisce oggetto di una valutazione periodica, realizzata in comune dalla Commissione e dagli Stati membri.

Allegato I, parte introduttiva, primo trattino

- miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione. La formazione permanente sarà in particolare facilitata per garantire un adeguamento costante delle qualifiche alle esigenze della competitività nonché alla lotta contro la disoccupazione;

Allegato I, parte introduttiva, secondo trattino

- azioni specifiche relative ai giovani che escono dal sistema scolastico senza una formazione adeguata,

Allegato I, punto 1 immutato

Allegato I, punto 2, lettera a)

- a) promuovere la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale ⁽¹⁾, sviluppare la formazione professionale permanente ⁽²⁾ e supportare l'innovazione nei settori della formazione professionale derivante dal mutamento tecnologico ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 91/387/CEE e articolo 2 della decisione 87/569/CEE del Consiglio — Petra.

⁽²⁾ Articolo 5 della decisione 90/267/CEE del Consiglio — Force.

⁽³⁾ Articolo 4 della decisione 89/657/CEE del Consiglio — Eurotecnet.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1

1. Il programma costituisce oggetto di un controllo permanente effettuato in comune dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle parti sociali. Tale controllo viene garantito per mezzo di relazioni redatte dagli Stati membri, nonché di attività specifiche. Esso permetterà, se del caso, di riorientare il programma in base alle necessità emerse nel corso della sua esecuzione.

Articolo 7, paragrafo 2

Il programma costituisce oggetto di una valutazione periodica, realizzata in comune dalla Commissione e dagli Stati membri e dalle parti sociali.

Allegato I, parte introduttiva, primo trattino

- miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione. La formazione permanente sarà in particolare facilitata per garantire un adeguamento costante delle qualifiche sia degli uomini che delle donne alle esigenze della competitività e dell'innovazione nonché alla lotta contro la disoccupazione;

Allegato I, parte introduttiva, secondo trattino

- azioni specifiche relative ai giovani che escono dal sistema scolastico senza una formazione adeguata,
- a) promuovere la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale ⁽¹⁾, promuovere la formazione e la riqualificazione delle donne per garantire il loro inserimento nel mercato del lavoro a tutti i livelli e in tutti i settori, sviluppare la formazione professionale permanente ⁽²⁾ e supportare l'innovazione nei settori della formazione professionale derivante dal mutamento tecnologico ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 91/387/CEE e articolo 2 della decisione 87/569/CEE del Consiglio — Petra.

⁽²⁾ Articolo 5 della decisione 90/267/CEE del Consiglio — Force.

⁽³⁾ Articolo 4 della decisione 89/657/CEE del Consiglio — Eurotecnet.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato I, punto 2, lettera b)

- b) supportare il potenziamento dei dispositivi di orientamento professionale e la diversificazione dell'offerta di formazione;

Allegato 1, punto 2, lettera a bis)

(nuovo)

- a bis) introdurre misure specifiche per i giovani che abbandonino il sistema educativo senza aver ricevuto un'adeguata formazione;

Allegato I, punto 2, lettera b)

- b) supportare il potenziamento a livello comunitario dei dispositivi di orientamento professionale consentendo tanto ai giovani quanto agli adulti l'accesso a tali dispositivi;

Allegato I, punto 2, lettera b bis)

(nuovo)

- b bis) diversificare l'offerta di formazione professionale in modo da offrire delle scelte a giovani con diversi gradi di capacità;

Allegato I, punto 3, lettera a)

- a) fare in modo che tutti i giovani della Comunità che lo desiderino abbiano accesso a un anno, o se possibile a due o più, di formazione professionale iniziale che si aggiungano alla frequenza scolastica obbligatoria a tempo pieno e sfocino in una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata ⁽¹⁾;

Allegato I, punto 3, lettera a)

- a) fare in modo che tutti i giovani dell'Unione europea che lo desiderino abbiano accesso a un anno, o se possibile a due o più anni, di formazione professionale iniziale, ivi compreso l'apprendistato, che si aggiungano alla frequenza scolastica obbligatoria a tempo pieno e sfocino in una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata ⁽¹⁾;

Allegato I, punto 3, lettere b), c), d) e e) immutato

Allegato I, punto 3, lettera e bis)

(nuovo)

- e bis) promuovere e incoraggiare l'insegnamento di lingue straniere nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in quanto elemento di una qualificazione riconosciuta.

Allegato I, punto 4 immutato

Allegato I, punto 5

5. Sviluppare lo scambio di informazione e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri, e in particolare:

Allegato I, punto 5

5. Sviluppare lo scambio di informazione e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri, e in particolare:

⁽¹⁾ Articolo 1 della decisione 91/387/CEE del Consiglio — Petra.

⁽¹⁾ Articolo 1 della decisione 91/387/CEE del Consiglio — Petra.

PROPOSTA INIZIALE

fornire un supporto alla promozione della ricerca applicata in formazione professionale, nonché allo sviluppo degli scambi di informazione e di esperienze sui sistemi e sui dispositivi di formazione, come pure sui sistemi di qualificazione e di certificazione.

Allegato II, parte A, primo comma

Le misure sono basate sulle esperienze acquisite grazie all'attuazione dei programmi comunitari Comett, Eurotecnet, Force, Petra e Iris.

Allegato II, parte A, settore I, primo comma immutato

Allegato II, parte A, settore I, punto 1, lettera a),
secondo trattino

— alla parità delle possibilità fra le donne e gli uomini nella formazione professionale;

Allegato II, parte A, settore I, punto 1, lettera b)

Aiuti alla diffusione e al trasferimento delle metodologie, dei prodotti, dei risultati e degli strumenti di formazione frutto dei progetti di ideazione nei sistemi e nei dispositivi di formazione, compresa la realizzazione di sistemi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza che facciano ricorso alle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e sfocino in prodotti di formazione trasferibili, come quelli sviluppati nel contesto del programma «Sistemi telematici di interesse generale — insegnamento flessibile e a distanza» del 3° programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

PROPOSTA MODIFICATA

— fornire un supporto alla promozione della ricerca applicata in formazione professionale, nonché allo sviluppo degli scambi di informazione e di esperienze sui sistemi e sui dispositivi di formazione, come pure sui sistemi di qualificazione e di certificazione.

— sostenere lo scambio di specialisti della formazione professionale.

Allegato II, parte A, primo comma

Le misure sono basate sulle esperienze acquisite grazie all'attuazione dei programmi comunitari Comett, Eurotecnet, Force, Petra, Lingua e Iris.

Allegato II, parte A, settore I, punto 1, lettera a),
secondo trattino

— alla promozione della parità delle possibilità fra le donne e gli uomini nella formazione professionale; allo sviluppo delle qualifiche delle donne mediante specifiche misure di formazione; alla promozione della buona prassi nel settore;

Allegato II, parte A, settore I, punto 1, lettera b)

Aiuti alla diffusione e al trasferimento delle metodologie, dei prodotti, dei risultati e degli strumenti di formazione frutto dei progetti di ideazione nei sistemi e nei dispositivi di formazione, compresa la realizzazione di sistemi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza che facciano ricorso, se del caso, alle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e sfocino in prodotti di formazione trasferibili, come quelli sviluppati nel contesto del programma «Sistemi telematici di interesse generale — insegnamento flessibile e a distanza» del 3° programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

PROPOSTA INIZIALE

Allegato II, parte A, settore I, punto 2, lettera a)

- a) Programma di collocamenti transnazionali di giovani in formazione iniziale

Aiuti ai programmi di collocamenti transnazionali di giovani in formazione professionale iniziale, prioritariamente nei settori professionali in rapido sviluppo, specie nel contesto della realizzazione del mercato unico. Tali collocamenti saranno di breve durata, cioè da 3 a 12 settimane, oppure di lunga durata, cioè da 3 a 12 mesi, se fanno parte integrante di accordi transnazionali di formazione comportanti il riconoscimento dei risultati ottenuti.

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato II, parte A, settore I, punto 2, lettera a)

- a) Programma di collocamenti transnazionali di giovani in formazione iniziale

Aiuti ai programmi di collocamenti transnazionali di giovani in formazione professionale iniziale, prioritariamente nei settori professionali in rapido sviluppo, specie nel contesto della realizzazione del mercato unico. Tali collocamenti saranno di breve durata, oppure di lunga durata, cioè da 3 a 12 mesi, se fanno parte integrante di accordi transnazionali di formazione comportanti il riconoscimento dei risultati ottenuti.

Allegato II, parte A, settore I, punto 3 immutato

Allegato II, parte A, settore II, introduzione immutato

Allegato II, parte A, settore II, punto 1, lettera a) immutato

Allegato II, parte A, settore II, punto 1, lettera b)

- dispositivi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza che si avvalgano delle nuove tecnologie della formazione e sfocino in prodotti di formazione trasferibili; essi comprendono anche la promozione delle attività dei centri europei di autoapprendimento e di formazione a distanza.

Allegato II, parte A, settore II, punto 1, lettera b)

- dispositivi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza compresi quelli che si avvalgano di nuove tecnologie della formazione e sfociano in prodotti di formazione trasferibili; essi comprendono anche la promozione delle attività dei centri europei di autoapprendimento e di formazione a distanza.

Allegato II, parte A, settore II, punto 1, lettera c) immutato

Allegato II, parte A, settore II, punto 2, lettera a) immutato

Allegato II, parte A, settore II, punto 2, lettera a bis)

(nuovo)

- a bis) Programmi di collocamento transnazionale di giovani diplomati per tirocinii nelle imprese

Supporto ai programmi di collocamenti presso una ditta con sede in un altro Stato membro a favore di giovani che hanno terminato gli studi universitari e stanno seguendo un corso di formazione professionale quale parte integrante della loro qualifica professionale; tali collocamenti durano normalmente sei mesi fino ad un massimo di dodici mesi.

PROPOSTA INIZIALE

Allegato II, parte A, settore II, punto 2, lettera b)

Programma di collocamenti transnazionali in impresa di giovani diplomati universitari

Supporto ai programmi di collocamenti in impresa di giovani che abbiano portato a termine la propria formazione universitaria e di giovani universitari al primo lavoro, in un'impresa di un altro Stato membro, connessa a un progetto d'innovazione per le piccole e medie imprese che rientri nel piano di sviluppo dell'impresa, di gruppi di imprese o di centri di risorse per le piccole e medie imprese. Questi collocamenti avranno di norma una durata di sei mesi e una durata massima di dodici.

Allegato II, parte A, settore II, punto 2, lettera c) immutato

Allegato II, parte A, settore II, punto 3

Indagini e analisi sulle capacità innovative dei protagonisti del mercato della formazione.

Aiuti alla realizzazione di attività comparative sui problemi comuni connessi alla creazione di uno spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali, aventi come obiettivo principale il supporto all'innovazione nella formazione, nonché la formazione come agevolatrice del trasferimento delle innovazioni tecnologiche al complesso dei protagonisti del mercato della formazione professionale.

Il supporto comunitario verrà fornito ad attività svolte su base transnazionale e concernenti:

- i nuovi metodi e i nuovi strumenti di indagini conoscitive risorse umane per le piccole e medie imprese e di realizzazione della formazione per le piccole e medie imprese;
- nuove forme di organizzazione del lavoro che consentano di promuovere la qualificazione.
- le indagini settoriali sui progetti di formazione permanente delle imprese e sui nuovi metodi di valutazione delle competenze sul luogo di lavoro;
- l'analisi della politica contrattuale in materia di formazione e della funzione delle parti sociali nella formazione;
- una migliore conoscenza dello sviluppo delle professioni e delle qualifiche e una più proficua circolazione delle informazioni, in collaborazione con il Cedefop;

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato II, parte A, settore II, punto 2, lettera b)

Programma di collocamenti transnazionali in impresa di giovani diplomati universitari

Supporto ai programmi di collocamenti in impresa di giovani che abbiano portato a termine la propria formazione universitaria e di giovani universitari al primo lavoro, in un'impresa di un altro Stato membro, connessa a un progetto d'innovazione per le piccole e medie imprese che rientri nel piano di sviluppo dell'impresa, di gruppi di imprese o di centri di risorse per le piccole e medie imprese. Questi collocamenti avranno di norma una durata di tre - sei mesi e una durata massima di dodici.

Allegato II, parte A, settore II, punto 3

Indagini e analisi sulle capacità innovative dei protagonisti del mercato della formazione.

Aiuti alla realizzazione di attività comparative sui problemi comuni connessi alla creazione di uno spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali, aventi come obiettivo principale il supporto all'innovazione nella formazione, nonché la formazione come agevolatrice del trasferimento delle innovazioni tecnologiche al complesso dei protagonisti del mercato della formazione professionale.

Il supporto comunitario verrà fornito ad attività svolte su base transnazionale e concernenti:

- i metodi e gli strumenti di analisi, valutazione e diffusione di informazioni sulle innovazioni sviluppate nel settore della formazione delle donne;
- i nuovi metodi e i nuovi strumenti di indagini conoscitive risorse umane per le piccole e medie imprese e di realizzazione della formazione per le piccole e medie imprese;
- nuove forme di organizzazione del lavoro che consentano di promuovere la qualificazione.
- le indagini settoriali sui progetti di formazione permanente delle imprese e sui nuovi metodi di valutazione delle competenze sul luogo di lavoro;
- l'analisi della politica contrattuale in materia di formazione e della funzione delle parti sociali nella formazione;
- una migliore conoscenza dello sviluppo delle professioni e delle qualifiche e una più proficua circolazione delle informazioni, in collaborazione con il Cedefop;

PROPOSTA INIZIALE

— la definizione dei criteri e delle misure della qualità, dell'analisi costo/efficacia e dell'analisi di redditività della formazione.

PROPOSTA MODIFICATA

- la definizione dei criteri e delle misure della qualità, dell'analisi costo/efficacia e dell'analisi di redditività della formazione;
- l'elaborazione, di concerto con gli organi nazionali competenti e con le parti sociali, di un diploma di formazione professionale europeo nel quale i corsi di formazione professionale completati vengano riportati in una forma standardizzata.

Allegato II, parte A, settore III, introduzione immutato

Allegato II, parte A, settore III, punto 1, titolo

1. Rete europea

Allegato II, parte A, settore III, punto 1, titolo

1. Reti europee

Allegato II, parte A, settore III, punto 1 immutato

Allegato II, parte A, settore III, punto 2

Aiuti all'ideazione e alla demoltiplicazione di progetti transnazionali volti alla realizzazione di udienze conoscitive linguistiche per le imprese o per gli ambienti socio-economici, di curricula congiunti, di supporti didattici innovatori e/o volti al riconoscimento delle conoscenze linguistiche acquisite grazie alla realizzazione di tali curricula.

Allegato II, parte A, settore III, punto 2

La Comunità contribuirà allo sviluppo e alla diffusione di tecniche per la valutazione e l'analisi delle necessità di lingue straniere e di formazione in lingue straniere di organizzazioni professionali o di lavoratori, di imprese, in particolare di piccole e medie imprese e di regioni economiche.

La Comunità, in base a progetti pilota, contribuirà allo sviluppo di materiale didattico per l'insegnamento di lingue straniere, adeguato alle specifiche esigenze di ciascun settore della vita economica nelle diverse lingue della Comunità.

Gli scambi tra insegnanti di lingue straniere specializzati in diversi settori professionali e tecnologici possono anch'essi beneficiare del sostegno della Commissione.

Di concerto con rappresentanti della professione o del settore dell'economia interessato, possono essere concessi aiuti ad istituti negli Stati membri responsabili della definizione di curricula e del rilascio di diplomi in vista di introdurre qualifiche in materia di lingue straniere destinate alle professioni o ai settori economici interessati e di definire i curricula e il necessario materiale didattico. Le esperienze già realizzate devono essere messe a profitto e adattate all'apprendimento di altre lingue.

Allegato II, parte A, settore III, punto 3 immutato

Allegato II, parte B immutato

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽¹⁾

(94/C 176/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 233 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 giugno 1994)

⁽¹⁾ GU n. C 271 del 16. 10. 1991, pag. 3.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

Immutato

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la sicurezza, l'igiene e la salute sul lavoro costituiscono elementi prioritari di una politica sociale significativa;

considerando che la Commissione ha presentato le iniziative che intende sviluppare in questi settori nel programma relativo alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, nonché nel programma di azione relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ COM(89) 568 def. del 29. 11. 1989.

PROPOSTA ORIGINALE

considerando che, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 ⁽¹⁾, il Consiglio ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ed ha chiesto alla Commissione, tra l'altro, di esaminare la possibilità di migliorare gli scambi di informazione e di esperienze nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione delle informazioni, nonché l'opportunità di istituire un meccanismo comunitario per lo studio delle ripercussioni su scala nazionale delle misure comunitarie in materia;

considerando che tale risoluzione ha inoltre auspicato l'intensificazione della collaborazione con gli organismi che svolgono funzioni in tale campo, nonché della loro collaborazione reciproca;

considerando che il Consiglio ha inoltre sottolineato l'importanza fondamentale per i lavoratori di acquisire la consapevolezza degli interessi implicati e di avere l'accesso all'informazione, ed eventualmente alla formazione se saranno realizzate le misure raccomandate nel programma della Commissione;

considerando che la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati scientifici, tecnici ed economici particolareggiati, affidabili ed oggettivi sono necessarie per fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni che debbono consentire di rispondere all'insieme delle richieste loro presentate, adottare i provvedimenti indispensabili alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e garantire una adeguata informazione ai settori interessati;

considerando che esistono già nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono informazioni e servizi di questo tipo;

considerando che, per trarre il massimo beneficio, a livello comunitario, dai lavori già effettuati da tali organismi, è opportuno creare una rete che costituisca un sistema europeo di osservazione e di raccolta di informazioni sulla sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, il cui coordinamento su scala comunitaria sarebbe garantito da un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

considerando che, per rispondere in modo più efficace alle richieste che le sono rivolte, conservando al tempo stesso il controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve poter utilizzare uno strumento flessibile di raccolta ed elaborazione dell'informazione, la cui struttura ed il cui programma di lavoro siano conformi alle proprie esigenze operative ed ai propri obiettivi prioritari;

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA ORIGINALE

considerando che è pertanto opportuno istituire un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro incaricata di assistere la Commissione nella realizzazione del complesso dei compiti sopra indicati;

considerando che lo statuto e la struttura di tale agenzia debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati previsti e consentirle di svolgere le proprie funzioni in collaborazione con gli organismi nazionali ed internazionali esistenti;

considerando che l'agenzia deve avere la possibilità di invitare come osservatori rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che condividano l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli scopi perseguiti dall'agenzia;

considerando che l'agenzia deve godere di autonomia giuridica, in stretto rapporto con le istituzioni comunitarie;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che la decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo il 29 ottobre 1993 ⁽¹⁾ ha stabilito la sede dell'agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in Spagna, in una città da designarsi da parte del governo spagnolo; che il governo spagnolo ha stabilito tale sede a Bilbao;

considerando che lo statuto e la struttura di tale agenzia debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati previsti e consentirle di svolgere le proprie funzioni in collaborazione con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali esistenti;

Immutato

considerando che l'agenzia deve godere di autonomia giuridica, mantenendo stretti rapporti con gli organi della Comunità e in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che l'agenzia ha, dal punto di vista funzionale, strettissimi legami con la Commissione e con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro;

considerando che l'agenzia ricorre al Centro di traduzione degli organi dell'Unione per quanto concerne le traduzioni;

considerando che il bilancio della Comunità contribuisce al funzionamento dell'agenzia; che gli importi reputati necessari vengono stabiliti nel quadro della procedura di bilancio annuale e in base alle previsioni finanziarie;

considerando che, appena fissati i compiti dell'agenzia, i progetti che vi rientrano, attualmente trattati dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per ragioni di coerenza vanno ultimati e/o trasferiti all'agenzia;

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINALE

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, il trattato prevede solo i poteri d'azione contemplati dall'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, in prosieguo denominata «agenzia».

La sede è stabilita a ... in ...

Articolo 2

Al fine di migliorare segnatamente l'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'agenzia si propone di fornire alla Comunità, agli Stati membri e agli ambienti interessati tutte le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 3

Per raggiungere lo scopo indicato all'articolo 2, l'agenzia ha i seguenti compiti:

- a) fornire alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario alla formulazione ed alla valutazione delle iniziative previste in materia;
- b) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 4, al fine di effettuare scambi di informazioni e di esperienze assicurando, eventualmente, il coordinamento delle attività di tali organismi a livello europeo;
- c) promuovere lo scambio di informazioni ed assicurare la diffusione in tutti gli ambienti interessati;

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato

Soppresso

Immutato

Articolo 3

1. Per raggiungere lo scopo indicato all'articolo 2, l'agenzia ha i seguenti compiti:

- a) fornire alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario alla preparazione ed alla valutazione delle iniziative previste in materia;

Immutato

- c) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e tecniche sulle priorità, i programmi, la prevenzione dei rischi e la ricerca nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro nonché su altre attività che presentano aspetti che si ricollegano con la sicurezza e la salute sul lavoro;

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

- d) organizzare corsi di formazione per specialisti, compresi i formatori, nonché, eventualmente, scambi di specialisti fra gli Stati membri;
- e) contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati nazionali in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ed individuare dati da armonizzare;
- f) promuovere la cooperazione in materia di controllo nell'applicazione delle misure relative alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro;
- g) cooperare con gli altri organismi e programmi comunitari, ed in particolare con l'Ufficio statistico ed i programmi comunitari di ricerca, al fine di definire gli obiettivi di ricerca e sfruttare i risultati della medesima in relazione alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
- h) cooperare con altre organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Ufficio nazionale del lavoro, e con altri istituti od organismi esistenti nei paesi terzi;
- i) svolgere altri compiti stabiliti dalla Commissione di concerto con il consiglio d'amministrazione.

Immutato

- g) cooperare con gli altri organismi e programmi comunitari, ed in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, l'Ufficio statistico della Commissione ed i programmi comunitari di ricerca, al fine di definire gli obiettivi di ricerca e sfruttare i risultati della medesima in relazione alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;

Immutato

Soppresso

- i) commissionare studi su problemi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

2. L'agenzia opera a stretto contatto con istituzioni specializzate, fondazioni e organi di tutta la Comunità, sia negli Stati membri che a livello internazionale, le cui attività possono interessare la sicurezza e la salute sul lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Osservatorio europeo delle droghe e i centri di ricerca della Comunità

Tale cooperazione tiene particolarmente conto dell'esigenza di evitare duplicazioni degli sforzi.

Articolo 4

Immutato

1. L'agenzia istituisce una rete comprendente:

— i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione;

PROPOSTA ORIGINALE

- i punti nevralgici nazionali;
- i centri tematici.

2. Al fine di consentire la creazione della rete nel modo più rapido ed efficace possibile, gli Stati membri, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, indicano all'agenzia i principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa qualunque istituzione che, a loro avviso, potrebbe collaborare ai lavori dell'agenzia, tenendo conto della necessità di garantire una copertura geografica del loro territorio la più completa possibile.

3. Gli Stati membri possono segnatamente indicare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2, o le altre organizzazioni aventi sede sul loro territorio, un «punto nevralgico nazionale» incaricato del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni a livello nazionale destinate all'agenzia, alle istituzioni o agli organismi che fanno parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono inoltre individuare, entro i termini di cui al paragrafo 2, le istituzioni o le altre organizzazioni aventi sede sul loro territorio che potrebbero essere incaricate specificamente di collaborare con l'agenzia in relazione a taluni temi di particolare interesse.

Un'istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l'agenzia al fine di operare come centro tematico della rete con specifici compiti in una zona geografica precisa. Tali centri cooperano con le altre istituzioni che fanno parte della rete.

5. Entro i sei mesi successivi alla ricezione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, l'agenzia conferma, sulla base di una decisione del consiglio di amministrazione e degli accordi di cui all'articolo 5, i principali elementi della rete.

I centri tematici sono designati con decisione unanime dai membri del consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore ai tre anni. La designazione può essere rinnovata.

6. L'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici viene indicata nel programma annuale di lavoro dell'agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

7. Alla luce dell'esperienza acquisita l'agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete di cui al paragrafo 2 ed apporta le eventuali modificazioni decise dal consiglio di amministrazione, tenendo eventualmente conto di nuove designazioni effettuate dagli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

6. L'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici viene indicata nel programma annuale di lavoro dell'agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Immutato

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5

L'agenzia può concludere con le istituzioni o gli organismi che fanno parte della rete di cui all'articolo 4 gli accordi necessari, in particolare sotto forma di contratti, per realizzare i compiti che essa avrà loro affidato. Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali sul suo territorio, tali accordi con l'agenzia siano conclusi di concerto con il punto nevralgico nazionale.

Articolo 6

Le informazioni e i dati forniti all'agenzia o da questa comunicati possono essere pubblicati e resi accessibili al pubblico, purché conformi alle regole della Comunità e degli Stati membri sulla diffusione dell'informazione, in particolare in materia di riservatezza.

Articolo 7

L'agenzia ha la personalità giuridica. Essa è titolare in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Articolo 8

1. L'agenzia ha un consiglio di amministrazione composto di:

- a) un rappresentante di ogni Stato membro;
- b) dodici rappresentanti delle parti sociali degli Stati membri, comprendenti rispettivamente sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e sei rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro;
- c) tre rappresentanti della Commissione.

2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono nominati dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, lettera b) sono scelti dalla Commissione tra i membri del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Contestualmente ai titolari, la Commissione nomina, secondo la stessa procedura, un membro supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare.

I titolari e supplenti rappresentanti la Commissione sono nominati da quest'ultima.

PROPOSTA ORIGINALE

3. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4. Il consiglio di amministrazione è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro assistono come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione può, con l'accordo della Commissione, invitare in qualità di osservatori rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

Articolo 10

1. Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale dell'agenzia sulla base di un progetto preparato dal direttore, d'accordo con la Commissione.

Secondo la medesima procedura, il programma può essere adeguato in corso d'anno.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva una relazione annuale generale sull'attività dell'agenzia. Il direttore la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale ed agli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

4. Il consiglio di amministrazione elegge il suo presidente

Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Immutato

Soppresso

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, può invitare quali osservatori rappresentanti di paesi terzi, di organi della Comunità e organizzazioni internazionali.

Articolo 10

1. Previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta il programma quadriennale continuativo dell'agenzia relativo ai compiti previsti all'articolo 3. Il primo programma viene adottato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Conformemente al programma continuativo, il consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale. Secondo la medesima procedura, il programma di lavoro può essere adeguato in corso d'anno.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva una relazione annuale generale sull'attività dell'agenzia. In particolare tale relazione confronta i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma annuale di lavoro. Il direttore la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale ed agli Stati membri.

PROPOSTA ORIGINALE

Articolo 11

1. L'agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
2. Il direttore è il rappresentante legale dell'agenzia. Le sue competenze sono le seguenti:
 - elaborazione ed adeguata attuazione del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - amministrazione ordinaria dell'agenzia;
 - preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 10;
 - esecuzione dei compiti previsti;
 - tutte le questioni riguardanti il personale;
 - preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore rende conto delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Articolo 12

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia devono fare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario — il quale coincide con l'anno civile — ed essere iscritte nel bilancio dell'agenzia.
2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate dell'agenzia comprendono, salvo altre risorse, che possono provenire da pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi dall'agenzia, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale delle Comunità.

Le spese dell'agenzia comprendono in particolare le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio e quelle relative ai contratti stipulati con istituzioni od enti in esecuzione del programma di lavoro.

Articolo 13

1. Previa consultazione del consiglio di amministrazione, il direttore stabilisce, entro il 15 febbraio di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'anno seguente, accompagnato da una tabella degli organici.
2. Il direttore trasmette il progetto di stato di previsione alla Commissione, che decide su tale base — nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del trattato — le previsioni da iscrivere.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 11

1. L'agenzia è posta sotto la direzione di un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'agenzia. Le sue competenze sono le seguenti:
 - elaborazione ed attuazione adeguate del programma e delle decisioni del consiglio di amministrazione;
3. Il direttore esecutivo rende conto delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Immutato

Immutato

Articolo 13

1. Il direttore esecutivo elabora, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, un progetto preliminare di bilancio dell'agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di una tabella del personale effettivo.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce il progetto di bilancio corredato della tabella del personale effettivo e lo trasmette alla Commissione entro e non oltre il 31 marzo. Su tale base la Commissione effettua le previsioni relative alla sovvenzione corrispondente da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che essa sottopone al Consiglio in conformità dell'articolo 203 del trattato CE.

PROPOSTA ORIGINALE

3. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'agenzia prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio, procedendo se necessario ad adeguamenti che tengono conto del contributo finanziario della Comunità e delle altre risorse dell'agenzia.

Articolo 14

1. Il direttore esegue il bilancio dell'agenzia.
2. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'agenzia, nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese dell'agenzia per l'esercizio giunto a termine. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 206 bis del trattato CEE.
4. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 15

Il consiglio di amministrazione approva, previo accordo della Commissione, le disposizioni finanziarie interne segnatamente relative alle modalità di elaborazione ed esecuzione del bilancio dell'agenzia.

Articolo 16

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica all'agenzia.

Articolo 17

1. Il personale dell'agenzia è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti della Comunità europea.
2. L'agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.
3. Il consiglio di amministrazione, d'accordo con la Commissione, approva le necessarie modalità di applicazione.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio, corredato della tabella del personale effettivo, prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio, adattandolo se del caso alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'agenzia.

Articolo 14

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'agenzia.

Immutato

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese dell'agenzia per l'esercizio giunto a termine. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 188c del trattato CE.

4. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 15

Il consiglio di amministrazione approva, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

Immutato

Articolo 17

Il regime linguistico delle Comunità europee si applica all'agenzia.

Articolo 18

Immutato

PROPOSTA ORIGINALE

Articolo 18

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa, o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'agenzia è regolata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 19

Immutato

Articolo 20

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, prende una decisione in merito ad un ampliamento dei compiti dell'agenzia.

Articolo 21

Immutato

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bruxelles: Invito a concorrere per uno studio relativo all'accantonamento dei seminativi, ad un tasso del 18 %, dei terreni arabili, non sottoposti alla rotazione, nel Regno Unito

Procedura aperta

(94/C 176/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale VI «Agricoltura», unità VI-A-5 (relazioni, pubblicazioni, studi e documentazione), (ufficio L. 130 6/19), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Persona da contattare: M. Chris Curran, tel. (02) 296 24 07, telefax (02) 295 75 40, telex COMEUB 21877, indirizzo telegrafico COMEUR Bruxelles.

2. **Categoria del servizio e descrizione.**

2.1. Obiettivo dello studio

Il regolamento del Consiglio 1765/92 (CE) (GU L 181 1. 7. 1992, pag. 12) ha introdotto un sistema di accantonamento dei seminativi arabili basato sulla rotazione, ad un tasso del 15 %. Nel quadro dell'accordo sui prezzi del 1993/1994, il Consiglio ha introdotto, con il regolamento (CEE) 1541/93 (GU L 154, 25. 6. 1993, pag. 1), un accantonamento dei seminativi non basato sulla rotazione, ad un tasso superiore di 5 punti rispetto a quello del accantonamento basato sulla rotazione (tasso attuale del 20 %). Tuttavia, questo tasso è stato fissato a 3 punti superiore (vale a dire al 18 %) per la campagna di commercializzazione 1994/1995 e 1995/1996 per tutti gli Stati membri nei quali, secondo le stime dei bilanci previsionali 1994, le zone interessate al congelamento dei terreni, sarà superiore al 13 % della zona di base fissata dal regolamento (CEE) 845/93 (GU L 88, 8. 4. 1993, pag. 27). Il solo Stato membro in queste condizioni è il Regno Unito, e il regolamento 1541/93 obbliga la Commissione a realizzare, durante le campagne di commercializzazione 1994/1995 e 1995/1996, uno studio che determini gli effetti della rotazione sui raccolti di questo Stato membro.

I vari effetti sulla produzione da parte dell'accantonamento dei seminativi al 18 % può dipendere:

- dai raccolti dominanti in rotazione;
- dagli effetti eventuali positivi ridotti della rotazione sui terreni a maggese dell'anno precedente;
- dalla eterogeneità o dalla omogeneità della qualità dei terreni nell'ambito di una regione o di

un'azienda agricola, che influenza la qualità dei terreni destinati a maggese;

- dalla soglia del 13 % della zona di base ritirata dalla produzione.

Lo studio coprirà le campagne di commercializzazione 1994/1995 e 1995/1996. Allo scopo di permettere al Consiglio di prendere delle decisioni in materia di accantonamento dei seminativi fondata sulla rotazione a partire dalla campagna di commercializzazione 1996/1997, i risultati dovranno essere disponibili per l'11/1995.

2.2. Approccio tecnico

2.2.1. Selezione delle regioni

Lo studio coprirà l'insieme del territorio del Regno Unito. Lo studio sarà realizzato sulla base delle regioni tipiche all'interno dello Stato membro, dei sistemi di raccolta selezionati, delle zone privilegiate a livello di clima e di terreni, ecc. La selezione delle zone sarà giustificata nello studio.

2.2.2. Definizione dell'accantonamento dei seminativi fondato e non fondato sulla rotazione in vista dello studio

L'accantonamento dei seminativi fondato sulla rotazione potrà essere definito per la messa a maggese ciclica annuale dei terreni per un periodo di 6 anni. In confronto con l'accantonamento dei seminativi basato sulla rotazione, le soluzioni alternative di un programma generalizzato al 20 % non basato sulla rotazione e di una deroga al 18 % saranno provate. L'effetto sulla produzione di un accantonamento dei seminativi fondato sulla rotazione su 3-6 anni dovrà essere ugualmente esaminato

Lo studio determinerà in quale misura i 2 tassi di accantonamento dei seminativi non basato sulla rotazione, diano la stessa garanzia in termini di controllo della produzione, che il tasso adottato per l'accantonamento dei seminativi basato sulla rotazione.

2.2.3. Possibilità di raffronto dei dati

Il gruppo incaricato dello studio dovrà assicurarsi che i metodi di raffronto sono selezionati per tutte le regioni del Regno Unito e che i dati sono trattati nello stesso modo.

2.2.4. Composizione del gruppo incaricato dello studio

La Commissione esige che il gruppo incaricato dello studio sia un gruppo multinazionale, composto da imprenditori individuali di almeno tre Stati membri diversi.

3. *Luogo di esecuzione*

Gli incarichi affidati all'imprenditore comprendono:

- a) la raccolta dei dati nelle aziende agricole del Regno Unito;
- b) l'analisi e la coordinazione dei risultati di questa raccolta di dati, che saranno effettuati sui luoghi di lavoro dell'imprenditore.

4. *Personale*

a), b)

c) Qualifiche del personale

I concorrenti presenteranno il curriculum vitae dei principali impiegati in ciascuna fase dello studio.

5. *Offerte parziali*

Le offerte presentate in vista di realizzare una parte dello studio non saranno prese in considerazione.

6.

7. *Realizzazione dello studio*

Lo studio sarà completato e la relazione finale sarà presentata alla Commissione prima del 30. 11. 1995.

8. *Capitolato d'appalto*

a) Il capitolato d'appalto è disponibile all'indirizzo di cui al punto 1.

b), c)

9. *Termine ultimo per le offerte*

a) Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre, 5 giorni dalla data di invio dell'avviso di cui al punto 18.

b)

10. *Apertura delle offerte*

Le offerte saranno aperte dai servizi competenti della DG VI, 1 settimana dopo il termine ultimo per le offerte.

11., 12.

13. *Forma giuridica per le offerte e contratto.*

Secondo il punto 2.2.4. di cui sopra, la Commissione prevede di attribuire il contratto ad un gruppo di im-

prenditori individuali di almeno 3 Stati membri diversi.

Solo le offerte presentate congiuntamente dai partecipanti, indicanti quale sarà l'imprenditore principale e gli onorari da versare a ciascuno degli imprenditori individuali, saranno prese in considerazione. Se un gruppo di concorrenti è prescelto, un solo contratto sarà firmato dall'insieme degli imprenditori che saranno responsabili congiuntamente e solidalmente.

14. *Situazione dei concorrenti*

I concorrenti dovranno fornire delle informazioni comprovanti il buono stato finanziario delle loro aziende e comprovare che dispongono dell'infrastruttura appropriata e del personale qualificato con l'esperienza necessaria alla realizzazione dello studio.

15. *Validità delle offerte*

Le offerte saranno valide durante 6 mesi a decorrere dal termine ultimo della presentazione. I concorrenti dovranno indicare esplicitamente nella loro offerta che accettano questa condizione.

16. *Criteri di selezione*

Il gruppo di concorrenti sarà prescelto sulla base dei seguenti criteri:

a) conformità alle condizioni generali del capitolato;

b) capacità degli associati a cooperare all'interno del gruppo, al fine di produrre un insieme coerente di risultati e una relazione finale;

c) competenza tecnica di ciascun partecipante nel settore dell'agricoltura:

competenza direttamente legata allo studio, comprendente, in particolare, la competenza nel settore della ricerca sui raccolti delle terre arabili e le tecniche statistiche di campionatura;

comprensione degli incarichi previsti;

approccio tecnico;

qualifiche ed esperienza del personale;

d) capacità ad eseguire i compiti nei tempi proposti;

e) onorari e rapporto costo/profitto.

17. *Altre informazioni*

18. *Data d'invio dell'avviso:* 16. 6. 1994.

19. *Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,* 16. 6. 1994.